



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO : NUOVO INCARICO LEGALE PER APPELLO SENTENZA 298/24 GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente.

Vista la deliberazione n.17 del 01.06.2022 con la quale la Giunta camerale ha deciso di rinnovare, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Visto l'art.30 comma V dello Statuto dell'Ente;

Visto l'art.27 comma III lett.p) del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.3 del 13 settembre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.11 del 31.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.16/2023 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2024;

Vista l'opposizione rg.841/19 proposta innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania daomissis.... e dalla societàomissis..... avverso l'ordinanza ingiunzione e confisca n.2019/1481 emanata ai sensi della Legge 689/81 per aver posto in vendita prodotti vari

privi del contenuto minimo di informazioni in lingua italiana in violazione degli artt6-7-9 del D.Lgs n.206/2005.

Vista la sentenza n.298/2024, notificata in data 12.06.2024, con la quale il Giudice di Pace di Vallo della Lucania ,ritenendo mancante il presupposto dell'illecito,ha accolto il ricorso,ha annullato il provvedimento opposto e ha condannato l'Ente al pagamento,con attribuzione,delle spese di lite per €543,00 di cui €43,00 per spese,oltre accessori;

Rilevato che il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, non pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da questa Camera, ha ritenuto di essere competente e ha deciso sul merito nonostante che il D.Lgs 150/11 all'art.6 comma 5 attribuisca al Tribunale la cognizione delle controversie relative a violazioni depenalizzate "quando è applicata una sanzione diversa da quella pecuniaria sola o congiunta a quest'ultima";

Acclarato che nel caso di specie ricorre un'ipotesi di incompetenza funzionale inderogabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio promosso avverso un'ordinanza di ingiunzione e confisca;

Ritenuto,pertanto,di dover impugnare la succitata sentenza emessa in violazione di legge;

Vista la determinazione dirigenziale n.981 del 02.07.2024 con cui è stato nominato il legale inizialmente affidatario della difesa della Camera;

Preso atto dell'informativa prot.n.40277 del 09-07-2024 con cui il medesimo professionista ha comunicato all'Ente di voler rinunciare all'incarico;

Ritenuto,pertanto,di dover provvedere a nominare un altro difensore;

Visto l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco(short list)finalizzato al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale a tutela della Camera di Commercio di Salerno nelle vertenze giudiziarie approvato con DD n.742/2024 che qui integralmente si richiama;

Vista la DD n.98/2020 di approvazione delle short list cui attingere per il conferimento di incarichi legali nelle more della conclusione della procedura di formazione del predetto elenco e individuato il nominativo dell'avvocato Mario Romano del foro di Salerno quale legale cui dare mandato per proporre appello avverso la succitata sentenza;

Visto il preventivo prot.n.40552 del 10.07.2024 per €331,00 di compenso ,oltre spese generali, accessori ,bollo e contributo unificato presentato dall'avv.Romano a seguito di richiesta dell'Ente;

Considerato che il predetto importo sarà imputato al conto di budget 325043 Cdc AC01- "Staff Segretario Generale";

Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Antonella Cuomo responsabile del procedimento in ordine al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del consequenziale provvedimento;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;

di impugnare innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la sentenza n.298/2024 - notificata in data 12.06.2024-del Giudice di Pace di Vallo della Lucania ;

di nominare l'avv. Mario Romano del foro di Salerno quale legale e difensore dell'Ente camerale affinché, previa le accettazioni nelle formalità e nei termini di cui all'art. 5 del precitato Avviso Pubblico per DD 742/24 qui integralmente richiamato, provveda all'impugnazione nonché alla rappresentanza in giudizio con ogni facoltà;

di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento per la liquidazione delle spettanze professionali di cui al preventivo di complessivi €574,46 comprensivi di compenso, spese generali, cap,contributo unificato,bollo e iva ,di cui al prot.40552 del 10.07.2024;

di disporre gli adempimenti ex art.9 bis D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

La presente determinazione, firmata digitalmente, sarà efficace ex art.5 Avviso Pubblico per D.D.n.742/2024 e ss.mm.ii. e sarà pubblicata nell'Albo camerale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(Dott.ssa Antonella Cuomo)

Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)
